



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 2537 DEL 21/06/2021

DEL SETTORE Servizi Finanziari / Società Partecipate / Entrate

U.O. Entrate Marmo

OGGETTO: PIANO DI RATEIZZO SOC. M.S.F. S.R.L. CAVA 147 "QUERCIOLA" PER IMPORTI INSOLUTI ANNI 2016-2021.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la società soc. M.S.F. S.r.l., con sede legale in Carrara, Via Argine Destro Carrione n. 25 - 54033 (MS) p.IVA/cod. fisc. 0100322454, quale titolare della "Cava 147 – Querciola, in persona del proprio amministratore unico e rappresentante legale Sig.ra Barbara Gamba, in data 27/05/2021, prot. n.36723, ha richiesto il piano di dilazione del debito nel numero massimo di rate mensili possibili;

EVIDENZIATO l'art. 9 del Regolamento Comunale per la gestione e la riscossione del contributo di estrazione di cui all'art. 36 della L.R.T. n.35/2015 e s.m.i., in vigore, che disciplina specificatamente le dilazioni di pagamento, ed in particolare il comma 6, secondo cui:

"La domanda di dilazione dovrà essere inoltrata al Dirigente dell'ufficio competente o al soggetto concessionario del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione e dovrà necessariamente essere accompagnata da:

- *acconto pari al 10% degli importi insoluti oggetto di rateazione (importo complessivo insoluto al netto di sanzioni e interessi moratori);*
- *fidejussione bancaria o assicurativa "a prima richiesta" con primario istituto di credito o primaria compagnia assicurativa, foro competente per eventuali controversie Massa Carrara, per gli importi di cui al precedente comma 3), ovvero importo pari al 100% del capitale oggetto di rateazione, comprensivo di sanzioni e interessi moratori; la fidejussione dovrà avere una durata pari al piano di rateazione, maggiorato di un anno. Ogni anno la garanzia prestata potrà essere rideterminata dal contraente, previa approvazione del Comune, detrando dall'importo garantito la quota del debito già pagata";*

DATO ATTO che in data 02 febbraio 2021, la società ha depositato presso il Tribunale di Massa, ricorso ex art. 161, comma 6 della legge fallimentare, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo "con continuazione dell'attività," con riserva di presentare proposta, piano e documentazione di legge, entro il termine fissato dal Tribunale stesso;

CONSIDERATO che, dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di ammissione alla procedura di cui all'articolo 163 della legge fallimentare, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale competente;

RICHIAMATO l'art. 167 della legge fallimentare che elenca, in via esemplificativa e non tassativa gli atti di straordinaria amministrazione che necessitano della previa autorizzazione del Giudice delegato;

CONSIDERATO inoltre, che i debiti sorti anteriormente alla procedura di concordato non sarebbero estinguibili al di fuori del concorso, a pena di inefficacia del relativo pagamento, trattandosi di atti non autorizzati in violazione della *par condicio creditorum*;

RICHIAMATA in particolare la sentenza del Tribunale di Velletri Sez. II in data 05/09/2020, secondo cui, in adesione alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. 22601 del 2017 e 18729 del 2018), il pagamento di creditori anteriori *"effettuato in costanza di concordato e senza autorizzazione del giudice delegato deve essere ritenuto pregiudizievole della par condicio creditorum, diminuendo esso il patrimonio del fallito, e, come tale, non consentito ed inefficace"* non condividendo *"il principio contrario, secondo cui il pagamento di un debito preconcordatario è in sé legittimo, in quanto atto di ordinaria amministrazione, purché non integri l'ipotesi di un atto "diretto a frodare le ragioni dei creditori", orientamento rimasto minoritario e che "risulta confutato dagli argomenti logico sistematici evidenziati dalla sentenza della Suprema Corte n. 578/2007 (Dopo l'ammissione alla procedura del concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della "par condicio creditorum", nemmeno se realizzati attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria, come si desume dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato, in cui: l'art. 167 legge fallim., con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, comporta che il patrimonio dell'imprenditore in pendenza di concordato sia oggetto di un'oculata amministrazione perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la "par condicio"; l'art. 168, nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori; l'art. 184, nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema) e retrospettivamente dall'art. 182 quinquies, comma 4 (oggi 5), Legge Fallimentare, inserito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134"* (cfr. sentenza Tribunale Velletri Sez. II Sent., 05/09/2020)

EVIDENZIATO quindi, che la società, in data 15 giugno 2021 ha depositato al Tribunale di Massa, istanza di autorizzazione al pagamento dilazionato di debiti anteriori alla procedura di concordato (RG nuovo conc. Prev. n. 2/2021), in sessanta rate mensili, nonché alla sottoscrizione della polizza fideiussoria in favore del Comune;

PRESO ATTO che, in ottemperanza all'art. 9, comma 6) del Regolamento comunale sopra citato, nelle more dell'autorizzazione del Giudice delegato del Tribunale di Massa, la società M.S.F. S.r.l. ha prodotto, relativamente alla richiesta di rateizzo:

- il pagamento, a titolo di acconto, dell'importo pari al 10% dell'ammontare complessivo della quota capitale del debito maturato (interessi e sanzioni escluse), effettuato da un'impresa terza;

- in data 19 giugno 2021 (prot. 42356), poi integrata in data 21 giugno 2021 (prot. 42651), garanzia fideiussoria assicurativa “a prima richiesta” a garanzia dell'importo residuo oggetto di rateizzo di durata pari al piano di rateazione maggiorato di un anno, Polizza di Fidejussione n. 0477089097 emessa da Hillwood Limited con sede in 183, Argali House, Triq il-Fortizza, Mosta, sede ammessa ad operare in Italia in regime di LPS in MST 1858 - 52, II - Piazzetta, Tower Road (Slm 1607), Sliema Malta, Impresa di assicurazione con sede legale nel See, Iscritta nell'elenco delle imprese IVASS in data 11/05/2016 n. di iscrizione II.01404, codice Ivass Impresa 40703 iscrizione ramo cauzioni in data 20/04/2016;

DATO ATTO che alla garanzia fideiussoria assicurativa sopra indicata non è stata allegata la procura speciale della Hillwood Limited alla sottoscrizione per conto della predetta, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di colui che è firmatario della polizza, per conto della compagnia di assicurazione, volta ad attestare la legittimazione dello stesso ad impegnare la Società e che l'importo garantito rientra nei limiti stabiliti per la stipula di polizze fideiussorie, corredata dai relativi estremi degli atti autorizzativi;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta di dilazione di pagamento di Contributo di Estrazione e Canone di Concessione in applicazione del richiamato art. 9 del Regolamento per la gestione e la riscossione del contributo di estrazione, con riserva di verificare la legittimazione del firmatario alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria per conto della Hillwood Limited, condizionata risolutivamente al diniego di autorizzazione del Tribunale competente entro il 31 luglio 2021, salvo provvedimento del Tribunale che qualifichi “di ordinaria amministrazione” gli atti oggetto di istanza e, come tali, si possa prescindere dall'autorizzazione giudiziale, dando comunque atto che il termine del 31 luglio 2021 possa essere eventualmente prorogato per motivi non imputabili alla Società istante e che, qualora venisse riscontrata l'assenza dei poteri di firma da parte del firmatario della polizza per conto della Compagnia assicurativa, il piano di dilazione sarà da intendersi risolto;

RILEVATO che per gli importi di cui trattasi ad oggi non sono in atto procedure esecutive;

VISTO il provvedimento sindacale prot. gen.le n. 50473 del 01/07/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Massimiliano Germiniasi, con decorrenza 01/07/2019, l'incarico di Dirigente del Settore Servizi Finanziari/ Società Partecipate/Entrate;

DATO ATTO inoltre che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il piano di dilazione richiesto dalla società M.S.F. S.r.l., con sede legale in Carrara, Via Argine Destro Carrione n. 25 - 54033 (MS) p.IVA/cod. fisc. 0100322454, quale titolare della “Cava 147, di cui al prospetto predisposto dall'U.O. Entrate Marmo e conservato agli atti dello stesso Ufficio, comprendenti gli importi ad oggi insoluti (anni 2016-2021), con relativi interessi moratori

maturati, oltre agli interessi di dilazione, conteggiati al tasso legale in vigore, con riserva di verificare la legittimazione del firmatario alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, in per conto della Hillwood Limited, condizionato risolutivamente al diniego di autorizzazione del Tribunale competente entro il 31 luglio 2021, salvo provvedimento del Tribunale che qualifichi "di ordinaria amministrazione" gli atti oggetto di istanza e, come tali, si possa prescindere dall'autorizzazione giudiziale, dando comunque atto che il termine del 31 luglio 2021 possa essere eventualmente prorogato per motivi non imputabili alla Società istante e che, qualora venisse riscontrata l'assenza dei poteri di firma da parte del firmatario della polizza per conto della Compagnia assicurativa, il piano di dilazione sarà da intendersi risolto;

3. di dare atto che:

(a) Il presente piano di dilazione di pagamento, come previsto dall'art. 9, comma 2 del vigente Regolamento comunale per la gestione e la riscossione del contributo di estrazione di cui all'art. 36 della L.R.T. n.35/2015 e s.m.i., interrompe i termini e gli effetti di cui all'Art. 52, comma 3) della L.R.T. n. 35/2015 e s.m.i., relativi alla sospensione dell'attività estrattiva e riscossione coattiva degli importi oggetto di rateizzo;

(b) La validità del piano di rateazione è subordinata alle seguenti prescrizioni inderogabili:

- pagamento regolare di tutte le note di pagamento emesse successivamente al periodo oggetto di rateazione;

- pagamento regolare di tutte le rate previste nel piano di dilazione;

(c) La mancata corresponsione, anche parziale, di due "note di pagamento" successive al periodo oggetto di rateazione, anche non consecutive, o di due rate del piano di dilazione, anche non consecutive, comporterà la revoca del piano stesso, l'immediata escussione della garanzia fideiussoria prestata e/o l'applicazione di quanto previsto dall'art. 52, comma 3) della Legge Regionale Toscana n. 35/2015 e s.m.i. relativamente alla sospensione dell'attività estrattiva e alla riscossione coattiva degli importi eventualmente ancora insoluti per contributo di estrazione, canone di concessione, interessi e sanzioni;

(d) Il pagamento delle rate dovrà avvenire nelle modalità ed entro e non oltre le scadenze indicate nel piano di dilazione approvato;

(e) i pagamenti delle rate del piano di rientro saranno imputati secondo i seguenti criteri, al fine di realizzare la tutela del credito meno garantito: 1) copertura delle note di pagamento avente la data anteriore più vecchia e relativi interessi e sanzioni maturati b) in caso di parziale copertura di una nota di pagamento, gli importi versati saranno imputati in primo luogo al canone di concessione e agli interessi passivi maturati e, successivamente, al contributo di estrazione e sanzioni;

4. di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è, ai sensi dell'art.5 della L. 241/90, il Geom. Giorgio Somma;

5. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del responsabile del procedimento dell'atto ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;

6. di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

7. di comunicare al Dirigente Servizi Ambientali/Marmo per i provvedimenti di propria competenza;
8. di attestare, ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, che il presente atto non prevede impegno di spesa.

Il Dirigente
GERMINIASI MASSIMILIANO

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”